

26/88/SR07/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2024/1788/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 RELATIVA A
NORME COMUNI PER I MERCATI INTERNI DEL GAS RINNOVABILE,
DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO, CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA (UE) 2023/1791 E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/73/CE.**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le seguenti proposte emendative parzialmente accolte ma **non vincolanti**:

Proposta 1. Additiva

Art. 1 (Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e dell'idrogeno), comma 1

All'articolo 1, comma 1, il secondo periodo viene integrato come segue: "L'organizzazione del mercato tiene conto, altresì, dell'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, **nonché per l'esigenza di prioritizzare il dispacciamento dei vettori rinnovabili, con particolare riferimento ai settori difficili da decarbonizzare.**"

Relazione Illustrativa

La proposta mira a rafforzare il principio per cui il mercato debba orientarsi verso l'utilizzo di gas rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione eurocomunitari e nazionali. In particolare, si evidenzia la necessità di promuovere il loro impiego nei settori particolarmente difficili da decarbonizzare (*hard-to-abate*), nei quali tali vettori potrebbero rappresentare valide opzioni innovative.

Proposta 2. Additiva e parzialmente ablativa

Art. 27 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93), comma 1

All'articolo 27, comma 1, che modifica l'art. 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, modificare il comma 1 dell'art. 16 (*Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti*) come segue: "1. L'impresa maggiore di trasporto, anche

tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e, **nonché**, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, **ai fini dell’espressione del parere motivato nell’ambito della valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, un piano decennale comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell’idrogeno basato sulla domanda e sull’offerta esistenti e previste, che contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente. **Nell’ambito della valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo, il parere motivato è espresso previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta... [...]**”

Relazione Illustrativa

La proposta emendativa interviene sui meccanismi di pianificazione delle infrastrutture di rete del gas naturale e dell’idrogeno previsti dallo schema di decreto legislativo, al fine di rafforzarne il coordinamento con le competenze territoriali. La pianificazione delle reti energetiche presenta infatti rilevanti implicazioni non solo sotto il profilo tecnico e della sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche in termini di sviluppo economico e assetto territoriale. In tale prospettiva, si introduce il ricorso alla valutazione ambientale strategica quale strumento idoneo a garantire una valutazione integrata degli impatti e delle alternative di sviluppo. Contestualmente, è previsto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome mediante espressione di parere, al fine di assicurare una più efficace integrazione tra politiche energetiche e programmazione territoriale. Tale intervento consente di valorizzare il contributo delle amministrazioni regionali nella definizione delle scelte infrastrutturali, rafforzando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e le strategie di sviluppo economico territoriali.

Osservazione a latere: la proposta emendativa interviene al fine di rafforzare il coordinamento con le competenze territoriale. In tale prospettiva si introduce il ricorso alla VAS prevedendo contestualmente il coinvolgimento delle regioni e province autonome mediante espressione di parere valorizzando il contributo delle amministrazioni territoriali nella definizione delle scelte infrastrutturali. All’uopo si chiede se sia necessaria e/o prevista l’approvazione da parte del Ministero del Piano di cui al presente articolo.

Proposta 3. Additiva e parzialmente ablativa

Art. 34 (Inserimento del Titolo II-bis al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93), comma 1

All’articolo 34, comma 1, che inserisce il Titolo II-Bis al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, modificare il comma 1 dell’art. 33-vicies semel (*Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno*) come segue: “1. I gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno presentano ogni quattro anni all’ARERA, **nonché**, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, **ai fini dell’espressione del parere motivato nell’ambito della valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, un piano volto a illustrare l’infrastruttura di rete dell’idrogeno che intendono sviluppare. **Nell’ambito della valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo, il parere motivato è espresso previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta... [...]**”

Relazione Illustrativa

La proposta emendativa interviene sui meccanismi di pianificazione delle infrastrutture di rete di distribuzione dell'idrogeno previsti dallo schema di decreto legislativo, al fine di rafforzarne il coordinamento con le competenze territoriali. La pianificazione delle reti energetiche presenta infatti rilevanti implicazioni non solo sotto il profilo tecnico e della sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche in termini di sviluppo economico e assetto territoriale. In tale prospettiva, si introduce il ricorso alla valutazione ambientale strategica quale strumento idoneo a garantire una valutazione integrata degli impatti e delle alternative di sviluppo. Contestualmente, è previsto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome mediante espressione di parere, al fine di assicurare una più efficace integrazione tra politiche energetiche e programmazione territoriale. Tale intervento consente di valorizzare il contributo delle amministrazioni regionali nella definizione delle scelte infrastrutturali, rafforzando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e le strategie di sviluppo economico territoriali.

Osservazione a latere: la proposta emendativa interviene al fine di rafforzare il coordinamento con le competenze territoriale. In tale prospettiva si introduce il ricorso alla VAS prevedendo contestualmente il coinvolgimento delle regioni e province autonome mediante espressione di parere valorizzando il contributo delle amministrazioni territoriali nella definizione delle scelte infrastrutturali. All'uopo si chiede se sia necessaria e/o prevista l'approvazione da parte del Ministero del Piano di cui al presente articolo.

Roma, 11 giugno 2026